

Decisione/0115/TFNSD-2024-2025 Registro procedimenti n. 0099/TFNSD/2024-2025

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente Giorgia Marina Caccamo - Componente (Relatore) Giammaria Camici - Componente Claudio Croce - Componente Gaia Golia - Componente Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 dicembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11894/66pf24-25 GC/PM/mg del 7 novembre 2024, depositato l'8 novembre 2024, nei confronti della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale, n. 11894/66pf24-25 GC/PM/mg del 7 novembre 2024 nei confronti della società US Alessandria Calcio 1912 Srl chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Enea Benedetto, all'epoca dei fatti legale rappresentante della società, in quanto lo stesso, in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022, non si era attivato affinché la società US Alessandria Calcio 1912 Srl, per la stagione sportiva 2023 - 2024, nonostante quanto dichiarato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2023 - 2024, rispettasse l'impegno di far partecipare il responsabile del proprio ufficio stampa all'incontro formativo di aggiornamento previsto dal Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022, Manuale Licenze Nazionali Serie C 2023 2024, Titolo III), lett. A), punto 1), sub p).

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine dall'indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 66 pf 24-25, avente ad oggetto "Inosservanza della società US Alessandria Calcio 1912 degli impegni assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2023/2024". A causa del mancato perfezionamento della notifica di conclusione delle indagini al sig. Enea Benedetto, con provvedimento in data 7 novembre 2024 è stata disposta la separazione della posizione del predetto incolpato, e la creazione del presente procedimento recante n. 66bis pf 24-25, per effettuare, espletate le necessarie ricerche anagrafiche, la rinotifica della comunicazione di conclusione delle indagini.

Nel corso dell'attività istruttoria è stata acquisita, in particolare, la Nota prot. 3285/2024 della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi con i seguenti allegati:

- (i) Comunicato Ufficiale 67/A del 9 novembre 2022;
- (ii) Dichiarazione di impegno rilasciata il 7.6.2023 dalla società US Alessandria Calcio 1912 Srl;
- (iii) Elenco partecipanti all'incontro formativo per Responsabile Ufficio Stampa per le società di Lega Pro del 9 aprile 2024;
- (iv) Comunicazione pec trasmessa dalla Lega Pro alla società US Alessandria Calcio 1912 Srl dell'8 maggio 2024;
- (v) Comunicazione pec trasmessa dalla Lega Pro alla società US Alessandria Calcio 1912 Srl del 6 giugno 2024.

Con la suddetta Nota, la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi rilevava come la società US Alessandria Calcio 1912 Srl, contrariamente agli impegni assunti nella Dichiarazione di impegno, aveva omesso, nell'aprile 2024, di far partecipare il proprio Responsabile Ufficio Stampa agli incontri formativi per le società di Lega Pro del 9 aprile 2024 previsti dal Comunicato Ufficiale 67/A del 9 novembre 2022. La Commissione segnalava altresì che la società non aveva neppure compilato, entro il 20 maggio 2024, il questionario previsto quale procedura riparatoria ai sensi della medesima norma (Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022, Titolo III).

A seguito della notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini, avvenuta in data 25 settembre 2024, la parte incolpata è rimasta silente.

In data 8 novembre 2024 la Procura Federale notificava l'atto di deferimento.



Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l'udienza del 5 dicembre 2024.

Il dibattimento

In sede di discussione era presente l'Avv. Maurizio Gentile in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno si è presentato per la deferita

L'Avv. Maurizio Gentile si è riportato integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento ed ha chiesto di irrogare la sanzione edittale di euro 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda.

La decisione

La ricostruzione dei fatti e la violazione dell'obbligo di far partecipare il Responsabile Ufficio Stampa agli incontri formativi (nonché l'omessa compilazione del questionario previsto per sanare la mancata partecipazione) contestata alla società US Alessandria Calcio 1912 Srl, non sono in discussione nel merito, in quanto documentalmente risultanti in atti e non smentiti dalla deferita.

La deferita risulta quindi non aver adempiuto all'obbligo, formativo, previsto dal Manuale Licenze Nazionali Serie C 2023-2024, Titolo III), lett. A), punto 1), sub p).

Deve pertanto ravvisarsi la responsabilità diretta della deferita che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in forza del rapporto di immedesimazione organica risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. Risulta quindi da accogliersi la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale tenuto conto che la sanzione specifica prevista dal Manuale Licenze Nazionali Serie C 2023 2024, Titolo III), lett. A), punto 1), per la suddetta violazione è l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società US Alessandria Calcio 1912 Srl la sanzione di euro 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2024.

IL RELATORE Giorgia Marina Caccamo IL PRESIDENTE Carlo Sica

Depositato in data 16 dicembre 2024.

IL SEGRETARIO Marco Lai